

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA EDILE SAN GAVINO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GAVINO MONREALE CA VIA
ORISTANO SN

Numero REA: CA - 275162

Codice fiscale: 03485740926

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO NUMERO 10 DI RACCOLTA

-----STATUTO SOCIALE-----

-----ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE-----

È costituita una società cooperativa a mutualità prevalente
denominata "SOCIETA' COOPERATIVA EDILE SAN GAVINO".-----

-----ARTICOLO 2 - SEDE -----

La cooperativa ha sede nel Comune di San Gavino Monreale,
all'indirizzo risultante nel competente Registro delle Impre-
se.-----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e/o sopprime-
re ovunque succursali, filiali o uffici amministrativi senza
stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale
nell'ambito del Comune sopra indicato.-----

-----ARTICOLO 3 - DURATA-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione
dell'assemblea dei soci.-----

-----ARTICOLO 4 - REGIME MUTUALISTICO-----

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende
orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri
di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo
2512 e seguenti del codice civile. -----

Ai sensi dell'articolo 2514 c. c., sono inderogabili e devono
essere in fatto osservate le seguenti disposizioni:-----

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;-----	
	b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;---	
	c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;--	
	d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.-----	
	----- ARTICOLO 5 - SCOPO MUTUALISTICO -----	
	Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quel-	
	lo di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la	
	gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occu-	
	pazione lavorativa nonché contribuire al miglioramento delle	
	loro condizioni economiche, sociali e professionali rispetto	
	a quelle ottenibili sul mercato.-----	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulterio-	
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disci-	
	- 2 -	

plinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.-----

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento fra i soci cooperatori. -----

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. Tuttavia, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, occasionalmente ovvero in modo continuativo, potrà svolgere la propria attività anche attraverso terzi non soci, con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione da instaurare, secondo le condizioni e modalità stabilite dall'organo amministrativo.-----

Essa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano ed europeo; essa può pertanto aderire ad una o più delle centrali di tutela e rappresentanza delle Cooperative riconosciute, ed ai suoi organismi periferici, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. -----

-----ARTICOLO 6 - OGGETTO SOCIALE-----

La cooperativa, in relazione all'attività mutualistica ed ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, ha ad oggetto le seguenti principali attività:-----

- assumere ed eseguire lavori edili, stradali, di



Il se
Borde

Tram. Ines

escavazione, minerari, di bonifica, idraulici ed affini, sia
dalla pubblica amministrazione che dai privati o enti
diversi; -----
- la costruzione di alloggi, impianti e magazzini per la ven-
dita diretta di prodotti ed accessori per l'edilizia in gene-
re; la costruzione anche in proprio di fabbricati destinati
alla vendita ed assumere rappresentanze di ditte fabbricanti
macchine, strumenti e materiali per l'edilizia; -----
- la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione degli am-
bienti, aree verdi e forestali sia pubblici che privati, com-
presi gli uffici, le abitazioni, le strade; stipulare conven-
zioni con enti pubblici e con enti privati per le elencate at-
tività; -----
- servizi di manutenzione di impianti a destinazione colletti-
va come, parcheggi pubblici e privati a pagamento; campi spor-
tivi, palestre, cimiteri, parchi, giardini spiagge, pinete,
nonchè della ristorazione, alberghiera, e turistica in
genere; -----
- la progettazione, la cura, il restauro e la ristrutturazio-
ne di monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici,
consolidamento di edifici e strutture murarie. -----
La Cooperative potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevo-
lative previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie
per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibi-
le e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del

raggiungimento degli scopi sociali. -----

La Cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché qualsiasi attività comune ed affine a quelle sopra elencate, così in breve potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca e/o garanzie personali nei confronti dei soci o società controllate. Potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione. -----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative. -----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-

lamento approvato dai soci. E' comunque tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico. -----

La Cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.-----

-----ARTICOLO 7 - REQUISITI DEI SOCI-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.-----

La partecipazione alla società è consentita ai soci cooperatori, ordinari e in prova, ed ai titolari di strumenti finanziari partecipativi.-----

Possono essere soci cooperatori, o lavoratori, tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti all'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.-----

Oltre i libri obbligatori e le altre scritture contabili prescritte dalla legge, la società deve tenere, a cura dell'organo amministrativo, un libro dei soci, nel quale devono essere

indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie regolate dal presente statuto .----

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è consentita anche a favore dei soci cooperatori, salvo in tal caso il rispetto del limite di cui all'articolo 4, lettera b), del presente statuto.-----

I privilegi previsti nel presente statuto nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale a favore dei possessori degli strumenti finanziari partecipativi non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter del codice civile.-----

Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudichino i diritti spettanti ai titolari di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi devono essere approvati dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile.-----

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi del diritto di voto si applica l'articolo 2541 del codice civile.-----

La società può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2526 del codice civile.-

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-

ti alle seguenti categorie: -----

a) soci cooperatori/lavoratori ordinari;-----

b) soci cooperatori in prova (a norma dell'art. 2527 comma

3), i quali non possono superare un terzo del numero totale

dei soci cooperatori. Nel caso tale categoria superi il limi-

te anzidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ri-

pristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costi-

tutivo. -----

Quando i soci sono almeno nove, possono altresì essere soci

soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare per-

sone giuridiche pubbliche o private le cui attività siano con-

formi allo scopo perseguito dalla cooperativa ed abbiano i re-

quisiti necessari per l'ammissione nella società. -----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci

in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-

dicate. -----

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutuali-

stico dovranno prevedere il principio della parità di tratta-

mento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. -

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello

scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio

all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coe-

rente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli in-

teressi dei soci, anche in relazione alle strategie imprendi-

toriali di medio e lungo periodo. -----

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.-----

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa. -----

E' inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. -----

-----ARTICOLO 8 - SOCI COOPERATORI ORDINARI-----

Possono essere soci cooperatori/lavoratori ordinari, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperative e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali. -----

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi

altra forma consentita dalla legislazione italiana. -----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni. -----

-----**ARTICOLO 9 - SOCI COOPERATORI IN PROVA**-----

I soci cooperatori in prova sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto dei quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile. -----

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa. -----

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci

speciali: -----

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa; -----

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.-----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce almeno: -----

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni; -----

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa; -----

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari. -----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di for-

mazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperati-
va. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei
ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-
lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per
l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-
blea altri soci. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere
eletto amministratore. -----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti
dall'articolo 2476 del codice civile. -----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-
ge e dall'art. 16 del presente statuto. Il recesso ha effetto
per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutuali-
stico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento
della domanda. -----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-
ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei
casi previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente
statuto. -----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-
to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-
no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previ-
sto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli ab-

bia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apporto Regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dallo statuto. -----

-----**ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE**-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza e nel caso di soggetto extracomunitario dovranno essere indicati i dati del permesso di soggiorno;-----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;---

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;-----

d) l'ammontare di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;-----

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 39 del presente statuto.-----

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:-----

a) denominazione, sede, attività;-----

b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;--

c) caratteristiche ed entità degli associati;-----

d) quanto richiesto per i Soci persone fisiche ai punti c), d), e) ed f).-----

-----**ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE**-----

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-

ci dopo che dal nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti stabiliti dall'organo amministrativo. Trascorsi sessanta giorni di inadempienza da parte del socio riguardo detti versamenti, la delibera diventerà inefficace; la domanda potrà essere riproposta.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----ARTICOLO 12 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI-----

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:-----

- le quote sociali sottoscritte; -----
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea; -----
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo. -----

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa. -----

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

I soci hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge e dal presente statuto. -----

-----**ARTICOLO 13 - QUOTE**-----

Le quote hanno il valore nominale di euro 25 (venticinque) e possono essere sottoscritte in numero illimitato. -----

L'Organo amministrativo è autorizzato ad acquistare o a rimborsare le quote della cooperativa secondo le modalità ed i limiti di cui all'art. 2529 C.C.. -----

-----**ARTICOLO 14 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE**-----

I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati dall'Organo amministrativo. -----

Il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione deve inoltrare richiesta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. -----

L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimen-

to della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento
ovvero di diniego, in quest'ultimo caso motivato, che comuni-
ca al socio.-----

Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 gior-
ni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'Organo
amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipa-
zione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'ac-
quirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. --

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre oppo-
sizione al tribunale.-----

La quota di partecipazione, che è nominativa, non può essere
sottoposta a pegno e a vincolo.-----

-----**ARTICOLO 15 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**-----

La qualità di socio si perde:-----

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio
è persona fisica;-----

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-
dazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

-----**ARTICOLO 16 - RECESSO**-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
cio che: -----

a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimen-
to degli scopi sociali. -----

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-
mandata alla società. -----

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla
ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che,
a norma di legge e del presente statuto, legittimano il reces-
so. -----

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo ammini-
strativo deve darne immediata comunicazione al socio. -----

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale. -----

-----**ARTICOLO 17 - ESCLUSIONE DEL SOCIO**-----

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre
che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio: ---

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti
per l'ammissione in cooperativa; -----

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; ---

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-
bilità previste dal precedente articolo 7; -----

d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia
in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi ri-
spetto alla carica assunta all'interno della stessa;-----

e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente
statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adot-
tate dagli organi sociali; -----

f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; -----

g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci; -----

g) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro; -----

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; -----

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; -----

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale. -----

-ARTICOLO 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE-

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore



Doncillese

rapporto di scambio mutualistico. -----

In caso di recesso, il rapporto sociale e l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolveranno alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso. -----

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. -----

-ARTICOLO 19 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile. -----

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può

Doncillese
Doncillese

avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro
un termine massimo di tre anni. -----

-----**ARTICOLO 20 - MORTE DEL SOCIO**-----

In caso di morte, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. -----

Qualora gli eredi o legatari non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.-----

-----**ARTICOLO 21 - STRUMENTI FINANZIARI E TITOLI DI DEBITO**-----

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, da offrire ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi degli articoli 2526 e 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative. -----

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa
Assemblea, sono stabiliti: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----
- le modalità di circolazione; -----

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
corresponsione degli interessi; -----

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del
collocamento dei titoli. -----

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al
presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-
plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codi-
ce civile, in quanto compatibili con le disposizioni del pre-
sente statuto. -----

-----**ARTICOLO 22 - PATRIMONIO SOCIALE**-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile
ed è formato:-----

- da un numero illimitato di quote sociali;-----

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui
al precedente articolo 21 del presente statuto; -----

b) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati an-
nualmente nella misura non inferiore al trenta per cento de-
gli utili netti annuali e con il valore delle quote eventual-
mente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli ere-
di dei soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate
dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni

degli organi sociali;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea

e/o previsto per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa

con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite

delle quote sociali sottoscritte. -----

Le riserve, ad eccezione di quella di cui al precedente punto

c) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere

ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-

rativa, né all'atto del suo scioglimento.-----

-----**ARTICOLO 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo

provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e al-

le disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice

civile. -----

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condi-

zioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice

civile. -----

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nel-

la quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri

seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello sco-

po mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa

a mutualità prevalente della società. -----

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione. -----

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. -----

-----ARTICOLO 24 - RISTORNI-----

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. -----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in

conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento,

i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per

il perseguimento dell'oggetto sociale; -----

b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti

della Cooperativa; -----

c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per

iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per

la Cooperativa; -----

d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi; ----

e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Coope-

rativa. -----

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante

aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte

e versate. -----

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare

la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto da-

gli amministratori. -----

-----**ARTICOLO 25 - DESTINAZIONE DELL'UTILE**-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-

ne dell'utile netto destinandolo: -----

a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla

riserva legale; -----

b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo

sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità

previste dalla legge; -----

c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal precedente articolo 24; -

d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore; -----

e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----

f) - quanto residua alla riserva straordinaria. -----

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.-----

-----ARTICOLO 26 - ORGANI SOCIALI-----

Gli organi sociali sono: -----

a) l'Assemblea dei soci; -----

b) l'Organo amministrativo; -----

c) l'Organo di controllo, se nominato. -----

-----ARTICOLO 27 - ASSEMBLEA-----

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. -----

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, nonchè siano presenti o informati della riunione l'organo amministrativo e l'eventuale organo di controllo, ovvero per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle

quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il
soggetto verbalizzante ovvero il solo soggetto verbalizzante,
dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo di convocazio-
ne ove si trova il soggetto verbalizzante; -----

b) che sia consentito al presidente (o a persona dal Presiden-
te delegata) di accertare l'identità e la legittimazione de-
gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-
statare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-
ne;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-
scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-
dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere
documenti;-----

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che
si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video
collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-
tranno affluire e che sia ivi indicata per esteso la delibera-
zione proposta.-----

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene
la riunione dovrà essere predisposto un foglio delle presenze.

L'organo amministrativo ha la facoltà di stabilire nell'avvi-
so di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente me-

diante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione con indicazione specifica, tuttavia, delle modalità di collegamento e delle specifiche tecniche di intervento. Resta inteso che l'organo amministrativo ha facoltà di fornire le specifiche tecniche di intervento anche in momenti successivi, prima della riunione.-----

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 23 del presente statuto. -----

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori. -----

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa. -----

Per le decisioni che riguardano: -----

- le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto sociale; -
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

	- lo scioglimento della società; -----	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione; -----	
	la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla pre-	
	senza di un notaio. -----	
	----- ARTICOLO 28 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA -----	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione. -----	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili; -----	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo; -----	
	3. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sinda-	
	cale e del Revisore; -----	
	4. le modificazioni dello statuto; -----	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co; -----	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci; -----	
	7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	- 30 -	

liquidazione. -----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile. -----

-----**ARTICOLO 29 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**-----

L'Assemblea è validamente costituita: -----

- in prima convocazione quando intervengano personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci; -----

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. -----

Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti. -----

---**ARTICOLO 30 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**---

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci dal almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte,



Donde del

fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dell'art. 9 del presente statuto. -----

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 9 del presente statuto. -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe. Non sono ammesse deleghe conferite ad amministratori, a sindaci o al revisore.-----

-----**ARTICOLO 31 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. -----

La nomina del segretario, che può essere scelte anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti. -----

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

-----**ARTICOLO 32 - ORGANO AMMINISTRATIVO**-----

Donde del

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che si compone di un numero da tre a nove consiglieri, anche non soci, eletti tra le persone maggiorenni, secondo la determinazione dell'assemblea ordinaria.-----

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, il quale ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'attività d'impresa svolta dalla società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. In tali casi deve, senza indugio, adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.-----

Possono essere nominati amministratori anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. -----

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice-Presidente.-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare

ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. ---

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo

e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-

ministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con

qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso

di urgenza, almeno un giorno prima. -----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibe-

razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-

do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci ef-

fettivi, se nominati.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-

strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-

za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la

maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità

dei voti, la proposta si intende respinta. -----

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-

to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve

essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-

tori. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-

nistrazione della Cooperativa. -----

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai

poteri degli amministratori. -----

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.-----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. I soci possono altresì assegnare



loro un'indennità annuale in misura fissa o in proporzione
agli utili netti di esercizio nonché un'indennità per la ces-
sazione dalla carica, con accantonamento del fondo di quie-
scenza.-----

Il consiglio di amministrazione stabilisce i compensi per i
componenti del comitato esecutivo o per i consiglieri delega-
ti, all'atto della nomina.-----

-----**ARTICOLO 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**-----

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tut-
tavia essere indicati i limiti ai poteri degli
amministratori. -----

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare tutti
o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da
alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi
componenti. -----

-----**ARTICOLO 34 - RAPPRESENTANZA**-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-
sentanza legale e la firma sociale anche in giudizio. -----

La rappresentanza spetta altresì agli eventuali amministrato-
ri delegati, procuratori, direttori ed istitutori, secondo
quanto determinato nell'atto di nomina.-----

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di am-
ministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presi-
dente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.-----

-----ARTICOLO 35 - ORGANO DI CONTROLLO-----

La società ha facoltà di nominare un collegio sindacale e/o un revisore contabile: in tal caso si applicano le corrispondenti norme previste in tema di società per azioni, salvo diversa decisione dei soci all'atto della nomina.-----

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi indicati dall'articolo 2543 del codice civile e nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.-----

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.-----

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci all'atto della nomina del collegio stesso.-----

Nei casi in cui il collegio sindacale è obbligatorio, tutti i sindaci devono essere revisori contabili e non si devono trovare nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 c.c.; in caso contrario si applica quanto previsto per le società per azioni dall'articolo 2397 c.c.-----

I sindaci sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.-----

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.-----

	La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata	
	dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.-----	
	-----ARTICOLO 36 - REVISORE-----	
	Si applicano al revisore contabile, se nominato, le norme pre-	
	viste in materia di società per azioni; il suo compenso è sta-	
	bilito allo stesso modo di quello dei sindaci.-----	
	-----ARTICOLO 37 - SCIoglimento-----	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge	
	nonchè nei seguenti casi: -----	
	- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale; -----	
	- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordina-	
	ria. -----	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	
	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Regi-	
	stro delle Imprese. -----	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	L'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla	
	determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla	
	nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di	
	liquidazione. -----	
	L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previ-	
	- 38 -	

sto ma obbligatorio per legge. -----

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto. -----

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. -----

-----**ARTICOLO 38 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE**-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, e del sovrapprezzo eventualmente versato;-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

-----**ARTICOLO 39 - CLAUSOLA ARBITRALE**-----

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ad eccezione di quelle di cui ai precedenti articoli 6 e 8



Donde l'...

del presente statuto, dovranno essere oggetto di un tentativo

preliminare di conciliazione presso la Camera di Commercio

competente in relazione alla sede della società, con gli ef-

fetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del decreto legi-

slativo 5/2003. -----

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come

prevista nella presente clausola, entro 45 giorni dal deposi-

to della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordi-

no per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale se-

condo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbi-

trale della Camera di Commercio competente in relazione alla

sede della società, che provvederà alla nomina dell'Arbitro

(o degli Arbitri). -----

Non possono essere oggetto di soluzione arbitrale le contro-

versie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio

del Pubblico Ministero. -----

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.

Lgs. n. 5/2003. -----

-----**ARTICOLO 40 - DISPOSIZIONI FINALI**-----

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice

civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità preva-

lente, e contenute nel presente statuto all'articolo 5) sono

inderogabili e devono essere in fatto osservate. -----

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme

del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla coope-

Donde l'...

razione, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata (nei limiti di legge), in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.-----

Piero Frances

Boerle Hse



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

San Gavino Monreale, li 26 marzo 2022.